



PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO ECONOMATO

***CAPITOLATO SPECIALE PER LA
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE FUEL – CARD***

2012-2014

CIG. 3461177D9A

www.AlboPretroniOnline.it 08171171

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DELL' APPALTO.....	3
ART. 3 - IMPORTO DELL' APPALTO	3
ART. 4 - VARIAZIONI DELL' IMPORTO COMPLESSIVO.....	3
ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI	4
ART. 6 - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 8 - COMPOSIZIONE PARCO AUTOMEZZI	4
ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 10 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 11 - PERSONALE, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	8
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.....	8
ART. 13 - CONTRATTO	9
ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	9
ART. 15 - SUBAPPALTO	10
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO	10
ART. 18 - PENALITA'	10
ART. 19 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
ART. 20 - RIFUSIONE DANNI	12
ART. 21 - RAGGRUPPAMENTO D' IMPRESA	12
ART. 22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	12
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI.....	12

Parte prima – Normativa

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto disciplina la fornitura di carburanti per autotrazione per le necessità dei veicoli della Provincia di Brescia mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio dell'Appaltatore situate sul territorio della Provincia di Brescia così come indicato nell'Allegato nr. 1.

La fornitura di carburanti avviene mediante l'utilizzo di carte carburante fuel card, ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN) meglio identificate al successivo art. 9.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti, oggetto del presente appalto, devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento.

Il finanziamento dell'appalto è eseguito con fondi di bilancio della Provincia di Brescia.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo alla fornitura in oggetto avrà durata di **36 mesi** dalla data affidamento e pertanto gli sconti offerti, comprensivi di ogni onere, dovranno essere validi fino alla scadenza dell'appalto.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'aggiudicatario una proroga temporanea del contratto, finalizzata all'espletamento o completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

La proroga temporanea dovrà avvenire, alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

In caso di ricorso alla proroga temporanea, la stazione appaltante ne darà formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione di sorta.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto della fornitura per i 36 mesi è pari a € 1.080.000,00 (IVA esclusa):

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a € 0,00= (zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione della suddetta fornitura (art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).

I quantitativi **presunti**, comprensivi dei carburanti a minore impatto ambientale, e pertanto esclusivamente indicativi, delle forniture **annuali** sono i seguenti:

Benzina *	Litri	168.000
Gasolio**	Litri	158.800

* Comprensiva di Benzina verde, ecologica e speciale

** Comprensivo di Gasolio ecologico

ART. 4 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

Durante il presente contratto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, la Provincia di Brescia avrà la facoltà, in relazione al verificarsi di nuove esigenze operative, di chiedere alla ditta Aggiudicataria, che già accetta espressamente, modifiche nei quantitativi forniti tali da comportare aumento o diminuzione del corrispettivo contrattualmente stabilito entro il limite di 1/5 (venti per cento) del corrispettivo stesso.

Variazioni di importo superiore potranno essere concordate con la ditta aggiudicataria.

ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio ed alea.

ART. 6 - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura non dovrà subire interruzioni. Eventuali disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito dovranno essere segnalati dall'appaltatore.

ART. 7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

- 1. Garantire la copertura di minimo 9 ZONE rispetto alle 12 ZONE nelle quali è stato suddiviso il territorio provinciale (come indicato nell'allegata cartina (Allegato 1 "Cartina suddivisa per zone"). Ogni zona dovrà disporre di minimo numero 1 stazione di servizio.**
2. Di aver eseguito, con buon esito, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto nel triennio 2008-2009-2010, il cui importo complessivo (IVA esclusa) sia pari o superiore al valore posto a base d'asta riferito all'importo triennale della presente gara d'appalto (€ 1.080.000,00 oltre IVA), indicando per ciascun contratto: l'importo, le date di decorrenza, l'oggetto, il nominativo del committente pubblico o privato e del referente c/o il committente (per questa dichiarazione utilizzare l'allegato Mod. "A").

B) REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA

1. Dichiarazione di almeno due istituti bancari, in originale, attestanti la solvibilità dell'impresa, con specifico riferimento alla gara d'appalto di cui al presente disciplinare;
2. Di aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 un **fatturato globale** d'impresa relativo esclusivamente a servizi identici a quello oggetto della gara, non inferiore a € 1.080.000,00= (IVA esclusa) (ridotto in proporzione qualora il concorrente abbia avviato l'attività da meno di tre anni). (per questa dichiarazione utilizzare l'allegato Mod. "A").

Si precisa che:

- Per il punto A) 2 potranno essere indicati un massimo di 6 contratti nel triennio (il cui importo raggiunga complessivamente la somma di € 1.080.000,00= oltre IVA);
- In caso di ATI potranno essere sommati i servizi effettuati dai soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio purché l'elenco non superi il numero max di 6 servizi e che almeno il 40% sia stato eseguito dall'impresa mandataria.

ART. 8 - COMPOSIZIONE PARCO AUTOMEZZI

Il numero complessivo degli automezzi (Autovetture, Autocarri, Furgoni, Motomezzi etc.) attualmente in dotazione alla Provincia di Brescia è di n. 230 unità.

Le unità sopraindicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni che la Provincia potrà effettuare nel corso di vigenza del contratto.

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, **l'utilizzo della fuel card**, intestata alla Provincia di Brescia, oltre che sul territorio della Provincia di Brescia anche presso i punti vendita abilitati al servizio Fuel Card, sul territorio nazionale, contraddistinti dal nome commerciale del fornitore, alle stesse condizioni economiche previste dal presente contratto.

Presso le pompe che lo consentono, inoltre, dovrà essere garantito il rifornimento negli orari di chiusura del distributore, mediante il rilascio dello scontrino che certifica l'avvenuto rifornimento e il successivo addebito in fattura dell'importo corrispondente al carburante erogato.

Entro la data di inizio del servizio, tutti gli automezzi in dotazione alla Provincia di Brescia dovranno essere forniti di apposita card.

Per consentire il regolare inizio del Servizio:

- la Provincia fornirà, almeno 30 giorni prima di tale data, tutti i dati necessari per l'emissione delle card;
- la ditta aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese senza alcun onere a carico della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, che potrà avvenire anche a mezzo fax, alla consegna di tutte le fuel-card (attive) che saranno contestualmente ordinate dalla Provincia di Brescia.

Dopo l'inizio del contratto, in caso necessitino ulteriori fuel-cards aggiuntive, (ad esempio per nuovi acquisti, cambiamenti di settore, smagnetizzazione ecc), le stesse dovranno essere consegnate (attive), senza alcun onere a carico della Provincia di Brescia, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata dall'Ufficio Economato della Provincia di Brescia.

In caso di nuovi veicoli, di smarrimento, distruzione, furto, modifica dell'intestazione delle card, la fornitura di nuove card dovrà sempre essere gratuita.

Ad ogni prelievo il punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino, che sottoporrà alla sottoscrizione del dipendente provinciale che ha richiesto il rifornimento.

Lo scontrino dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:

- *dati identificativi dell'impianto di distribuzione*
- *dati identificativi della carta carburante*
- *data e ora del rifornimento*
- *targa dell'automezzo*
- *tipo e quantità in litri di carburante erogato*
- *prezzo unitario al litro*
- *chilometraggio del mezzo al momento del rifornimento*
- *importo totale della fornitura*

Ciascuna card, dovrà essere obbligatoriamente:

- *abbinata ad un automezzo*
- *disporre di un codice PIN non visibile attraverso il quale dovrà essere possibile identificare la targa dell'automezzo*
- *essere a banda magnetica*
- *idonea a registrare i km percorsi dal mezzo*
- *idonea per la fornitura di carburante in qualsiasi punto vendita abilitato al servizio Fuel Card, sul territorio nazionale, contraddistinto dal nome commerciale del fornitore*
- *essere abbinata ad un preciso Centro di costo della Provincia.*

Si precisa quanto segue:

- La ditta aggiudicataria dovrà mettere in atto tutte le precauzioni di sicurezza possibili per evitare la falsificazione o la clonazione della card.

- I carburanti erogati dovranno presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento.
- In caso di partecipazione in ATI, la carta dovrà essere emessa da un'unica compagnia petrolifera e consentire l'utilizzo anche ai distributori delle altre ditte facenti parte del raggruppamento.
- L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento un report contenente le informazioni relative alle Fuel- Card (Kilometraggio , consumi ecc);

ART. 10 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 e dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m..

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto (max 100 punti) derivante dalla somma dei seguenti punteggi:

- | |
|--|
| <p>A) OFFERTA TECNICA : MAX 30 PUNTI</p> <p>B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 70 PUNTI</p> |
|--|

A) OFFERTA TECNICA (MAX 30 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica redatta utilizzando il modello predisposto . "Numero 3 Offerta Tecnica" sarà così ripartito:

A1) COPERTURA DELLE ZONE (MAX 20 PUNTI)

La commissione applicherà il criterio della proporzionalità diretta attribuendo il punteggio massimo previsto alla ditta che avrà offerto la maggior copertura delle zone (oltre al numero minimo nr. 9 ZONE stabilito come requisito di partecipazione)

Gli altri punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X=B/A*20$$

Dove:

A: N. Zone coperte dalla Ditta che ha il maggior numero di zone coperte

B: N. Zone proposto dalla Ditta per la quale è calcolato il punteggio

A2) NUMERO DISTRIBUTORI NEL TERRITORIO PROVINCIALE (MAX 10 PUNTI)

Le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente compilare l'elenco di cui al Mod. 1 (Elenco punti vendita) con indicazione **delle stazioni di servizio convenzionate suddiviso per zone**, in grado di assicurare, mediante l'utilizzo della fuel card, il rifornimento di carburante agli automezzi provinciali operanti nell'ambito cittadino e sul territorio provinciale urbano ed extraurbano.

La commissione applicherà il criterio della proporzionalità diretta attribuendo il punteggio massimo previsto alla ditta che avrà offerto il maggior numero di stazioni di servizio sul territorio provinciale.

Gli altri punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X=B/A*10$$

Dove:

A: N. Distributori dalla Ditta che ha il maggior numero di distributori

B: N. Distributori, proposto dalla Ditta per la quale è calcolato il punteggio

B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 70 PUNTI

L'offerta deve essere redatta utilizzando l'allegato Mod. 2 (Offerta Economica) e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Nella compilazione dell'offerta ciascuna ditta concorrente dovrà indicare il massimo sconto (espresso in euro/litro – max 3 cifre decimali) praticato sul **prezzo nazionale dei carburanti (con servizio di erogazione) consigliato** dalla Compagnia di riferimento al momento del prelievo e rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La commissione applicherà il criterio della proporzionalità diretta attribuendo il punteggio massimo previsto alla ditta che avrà offerto il maggior unico sconto (IVA INCLUSA) da applicare al prezzo consigliato ad ogni rifornimento e per ogni tipologia di carburante. Gli altri punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X=B/A*70$$

Dove:

A: offerta proposta della ditta che ha rassegnato il maggior sconto (Iva compresa)

B: offerta proposta dalla ditta per la quale è calcolato il punteggio

Si precisa:

- lo sconto (indicato in valore assoluto e non in percentuale) dovrà essere unico e sarà applicato per ciascuna tipologia di carburante (comprensivo del carburante ecologico);
- lo sconto offerto unico, da applicare sul prezzo consigliato per ciascuna tipologia di carburante ad ogni rifornimento, dovrà essere superiore ad euro **0,063 per litro IVA INCLUSA**; l'indicazione di importi di sconto inferiore a tale misura determinerà l'esclusione dalla gara.
- Nel caso in cui fossero indicate più cifre decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente per troncamento.
- Il prezzo definitivo della fornitura sarà quello determinato, per ciascuna tipologia di carburante, applicando lo sconto offerto al prezzo nazionale dei carburanti (con servizio di erogazione) consigliato al momento del prelievo dalla Compagnia di riferimento e rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Non saranno prese in considerazione offerte che non giungeranno entro il termine fissato.

L'offerta è unica e non è frazionabile. Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l'offerta più vantaggiosa per la Provincia di Brescia.

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale) si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, si procederà alla aggiudicazione della procedura anche in presenza di una **sola offerta valida**, se ritenuta idonea. L'Ente si riserva la facoltà di **non procedere all'aggiudicazione** qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

L'Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

In relazione alle richiamate norme del regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta stessa da parte della Provincia di Brescia che nel caso di mutate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La Provincia di Brescia procederà all'individuazione ed alla verifica delle **offerte anormalmente basse**, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; il procedimento di verifica e di eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse sarà quello dettato dall'art. 88 del D. Lgs n. 163/2006. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la congruità di **ogni offerta** che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'esclusione è comunicata, con relativa motivazione, al soggetto escluso entro un termine non superiore ai cinque giorni.

La **commissione** di gara sarà nominata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contratti, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28 febbraio 2003, e dell'art. 84 del D. Lgs 163/06.

ART. 11 - PERSONALE, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale, durante l'esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia di Brescia potrà procedere alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà individuare un **referente** per la Provincia di Brescia il quale dovrà curare in modo diretto ogni rapporto relativo alla fornitura in oggetto. Eventuali modifiche o integrazioni ai servizi/forniture dovranno essere accolte solo se formalmente inoltrate dall'Ufficio Economato (salvo diversa disposizione impartita dall'Economato stesso).

ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

L'impresa si obbliga a sollevare la Provincia di Brescia da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso di prodotti forniti, ogni qualvolta siano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto della Provincia che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 13 - CONTRATTO

La Ditta risultata affidataria della fornitura sarà successivamente invitata a stipulare il contratto, al quale sarà allegato il Durc, redatto per scrittura privata in doppio originale, e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 N.131 e le relative spese saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 della L. 163/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 163/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla Prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La fattura emessa suddivisa per centro di costo dovrà prevedere in allegato una distinta ed essere realizzata secondo il modello Excel fornito dall'Ufficio Economato della Provincia di Brescia. Le fatture ed i rispettivi allegati dovranno essere forniti anche a mezzo di supporto magnetico.

Le fatture dovranno riportare: il **CIG**, il **N. della determinazione di aggiudicazione**, le **coordinate bancarie del conto corrente tracciato**.

Il pagamento delle fatture regolari (ai sensi del DPR 633/72) avrà luogo entro **60** giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio a mezzo di regolare mandato oppure tramite RID.

Si precisa che la mancata indicazione nella fattura di tutte le indicazioni sopra riportate comporterà ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura. La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, tramite il portale Fatture Passive. In tal caso il fornitore avrà la possibilità di monitorare l'iter: dalla protocollazione, all'assegnazione del settore di competenza, alla liquidazione. Ulteriori informazioni sono disponibili al link <http://www.provincia.brescia.it/fatture>.

La Provincia non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo ai sensi del D.L. 29/11/08 N. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/1/2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o riconoscimento interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

Qualora la Provincia di Brescia nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al FORNITORE che dovrà emettere nota di accredito.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006.

La violazione dei divieti di cui all'articolo 118 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui sopra, la Provincia di Brescia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

Qualora la Ditta ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine per il pagamento delle fatture, di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale, sarà prolungato di ulteriori 30 giorni, in ragione dell'aggravio procedimentale richiesto alla Stazione Appaltante per le liquidazioni relative ai crediti ceduti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le suddette cessioni devono essere notificate agli enti interessati e devono sottostare alle regole della tracciabilità.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione della Stazione Appaltante, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

ART. 18 - PENALITA'

La Stazione Appaltante ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò il Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

La Stazione Appaltante, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a) Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'attivazione del servizio oggetto del presente appalto** rispetto alla data concordata (non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito), oltre all'eventuale risarcimento del maggiore danno, sarà applicata una penale pari a € ...500,00= (cinquecento/00),
- b) Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'attivazione di servizi/card aggiuntive** rispetto alla data concordata (non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito), oltre all'eventuale risarcimento di maggiore danno, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00)
- c) Per ogni irregolarità nell'esecuzione del servizio, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e a quanto concordato in corso d'opera, €...100,00 (cento/00)

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta approntata dalla Provincia di Brescia. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

La Stazione appaltante procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di addebito a valere sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite, ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà essere, immediatamente reintegrato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, il servizio non fosse eseguito con la massima cura e puntualità.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 19 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) messa in liquidazione o cessione a terzi dell'attività o di subappalto senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
- c) applicazioni di penali il cui ammontare raggiunga nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- d) frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il contratto è risolto inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, qualora:

- e) la Ditta venga meno alle disposizioni indicate espressamente all'art. 13 del presente capitolato d'appalto relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- f) l'appaltante, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

Rimane comunque ferma la possibilità della Stazione Appaltante di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

In tutti i casi sopra indicati, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di formale comunicazione della Provincia di Brescia, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all'applicazione delle **penali** previste all'art 18.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia stessa e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte della Provincia di Brescia all'Autorità di Vigilanza

dei Lavori Pubblici per l'annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture.

La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali

ART. 20 - RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

ART. 21 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA

Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese raggruppate nelle forme e con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Brescia.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando di gara, si fa rinvio alle norme del D. Lgs n. 163/2006 e smi, del DPR 207/2010 e al RD 244/1923, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di vigilanza, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Brescia.

Firma per accettazione
II FORNITORE

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute negli articoli 4 (variazione), 16 (cessione del contratto), 18 (penalità), 19 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), 20 (rifusione danni), 22 (risoluzione delle controversie e foro competente).

Firma per accettazione
II FORNITORE

N.B. Il presente Capitolato deve essere sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante. In caso di R.T.I. deve essere firmato dai Legali Rappresentanti della Mandataria e di tutte le mandanti.